



Titolo

Tesseramento – calciatore – utilizzazione calciatore in posizione irregolare - illecito disciplinare di particolare gravità - sanzione – determinazione

Descrizione

La consapevole partecipazione a gare ufficiali o l'utilizzazione in queste di calciatori non legittimati - perché non tesserati, tesserati per altra squadra, squalificati, privi dell'età prescritta o per altra causa - costituisce una seria violazione dei principi generali di lealtà, correttezza e probità nonché della specifica norma dell'art. 32, comma 2, C.G.S., e rappresenta un illecito disciplinare di particolare gravità, in quanto, con riguardo alla società, altera il regolare svolgimento dei tornei, e, per quanto attiene al calciatore, lo sottrae alle indispensabili tutele mediche e assicurative. L'effettività, l'afflittività e la deterrenza delle sanzioni irrogate dai Tribunali territoriali debbono essere adeguate alla gravità degli illeciti commessi e documentalmente provati, in linea con quanto prescritto dall'art. 44, comma 5, C.G.S., secondo il quale *"tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività"* (CFA, SS.UU. n. 67/CFA-2022-2023; CFA, Sez. I, n. 70, 2022-2023; CFA, Sez. I, n. 86, 2022-2023; CFA, Sez. I, n. 96, 2022-2023; CFA, Sez. I, n. 27/2023-2024; CFA, Sez. IV, n. 7/2023-2024). Sul piano delle sanzioni, per quanto riguarda le società deferite, la penalizzazione di uno o più punti in classifica rappresenta - insieme con quella pecuniaria, e in disparte la perdita della gara - la sanzione tipica per le società che schierino in campo giocatori privi dei titoli e dei requisiti necessari e (salvo determinati correttivi di equità, da applicarsi quando il numero delle gare sia superiore a cinque) la società che faccia partecipare a una gara un calciatore non legittimato incorre nella sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica, oltre che nell'ammenda di € 100,00, per ciascun incontro.

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 0003/CFA/2024-2025/A

Presidente

Torsello

Relatore

De Zotti

Riferimenti normativi

art. 32, comma 2, CGS; art. 4 CGS; art. 44, comma 5, CGS

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0003 CFA del 9 luglio 2024 (PFI/G.S.D. San Desiderio)